



CONFINDUSTRIA

# **Le novità relative all'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce del recepimento della Direttiva IED**

**Annalisa Oddone**

**Confindustria Udine, 27 maggio 2014**




# IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA

**Direttiva 2010/75/UE:** Direttiva relativa alle Emissioni Industriali (IED)

Entrata in vigore il 6 gennaio 2011. Doveva essere recepita dagli Stati Membri entro il 7 gennaio 2013!

**Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 46** pubblicato sul S.O. n. 27 della Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2014



Entrata in vigore: **11 aprile 2014**



## IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (2)

Il Dlgs emenda, sostituisce ed abroga Parti e articoli del Dlgs 152/2006 (TUA)

La maggior parte delle modifiche intervengono sulla Parte Seconda, Titolo III bis, relativo all'IPPC/Autorizzazione Integrata Ambientale

Riviste anche altre disposizioni inerenti alla Parte Quarta (rifiuti), con l'inserimento di un nuovo Titolo II bis sugli impianti di incenerimento e coincenerimento e alla Parte Quinta sulle emissioni in atmosfera, con nuove disposizioni in particolare sui grandi impianti di combustione

La IED, infatti, non solo ha rivisto la Direttiva IPPC del 1996 ma l'ha integrata con altre Direttive (quali quella sui grandi impianti di combustione e quella su incenerimento e coincenerimento)



## NOVITÀ SUL CAMPO DI APPLICAZIONE

Inserite alcune nuove attività:

- ✓ Trattamento di **acque fuori sito** provenienti da impianti soggetti alla disciplina (6.11)
- ✓ **Cattura di flussi di CO<sub>2</sub>** provenienti da installazioni che rientrano nella Direttiva ai fini dello stoccaggio geologico (6.9)
- ✓ **Rifiuti non pericolosi** (5.3.b): trattamento biologico, pretrattamento rifiuti destinati al coinceenerimento, trattamento scorie e ceneri, trattamento rottami metallici
- ✓ Produzione di **pannelli a base di legno**, compensato escluso, di capacità superiore a 600 m<sup>3</sup>/giorno (6.1.c )
- ✓ **Conservazione del legno** e dei prodotti in legno di capacità superiore a 75 m<sup>3</sup>/giorno (6.10)



# ISTANZA DI AIA

Ampliate le **informazioni** da rendere **disponibili al pubblico** in merito all'AIA e al processo che ha portato al rilascio e alla definizione dei contenuti ivi previsti

Previsto un **"coordinamento"** istituzionale tra MATTM, Regioni e Comuni per garantire una attuazione coordinata e omogenea delle nuove norme sul territorio italiano

## **Novità rilevante per le imprese:**



in caso di prima autorizzazione, modifica sostanziale o rinnovo, qualora l'attività comporti la **produzione, l'utilizzo o lo scarico di sostanze pericolose**, il gestore deve predisporre e allegare all'istanza di AIA, una **relazione di riferimento** sullo stato del suolo e delle acque sotterranee!



# BREF: PRINCIPALI CONTENUTI

I BREF restano i documenti di riferimento per le BAT

Particolarmente importanti i **capitoli** relativi alle tecniche da considerare per la determinazione delle BAT e il capitolo relativo alle "BAT Conclusions"

Nel **capitolo sulle tecnologie** viene compreso il maggior numero possibile di informazioni necessarie a verificare se le varie tecniche possono essere considerate BAT e per valutarne **l'applicabilità nel settore**, sulla base sia di considerazioni tecniche (relazione tra le varie tecnologie, impianti nuovi o esistenti, livelli produttivi, combustibili e materie prime utilizzate ecc.) sia di valutazioni economiche (capitali investiti, manutenzione ecc)



## BREF: PRINCIPALI CONTENUTI

### BAT CONCLUSIONS

Principale novità: sono state introdotte le c.d. **“BAT Conclusions”** inerenti ai vari BREF  rilevanti per fissare i **valori limite di emissione (ELV)**!

Si tratta di un documento che contiene le conclusioni sulle BAT, la loro descrizione, **i livelli di emissione associati alle BAT (BATAEL)**, il monitoraggio, i livelli di consumo e, dove appropriato, le misure di bonifica del suolo



*Intervalli di livelli di emissione che riflettono le prestazioni che possono generalmente essere raggiunte con l'applicazione delle BAT*



## BREF: PRINCIPALI CONTENUTI BAT CONCLUSIONS

Le BAT Conclusions sono adottate, insieme al BREF di appartenenza, tramite **Decisione** della COM UE e pubblicate in GUCE

Si tratta di **documenti vincolanti per le imprese cui si rivolgono!!**

Ad oggi sono state approvate BAT Conclusions per i seguenti settori: **vetro, ferro e acciaio, cemento e calce, concia, produzione di cloro-alcali**





## AIA E VALORI LIMITE DI EMISSIONE (1)

L'AC fissa i valori limiti alle emissioni (ELV) che garantiscano che, in condizioni normali di esercizio, le emissioni non superino i valori di emissione associati alle BAT indicati nelle BAT Conclusions

I valori limite di emissione vengono quindi stabiliti dall'AC:

a) fissando ELV che non superano i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, adottando le stesse condizioni di riferimento e tempi non maggiori di quelli dei BATAEL


Oppure

b) fissando ELV differenti per valore, periodo di tempo o condizioni. In tal caso l'AC deve comunque verificare annualmente sulla base degli esiti del monitoraggio, che le emissioni non abbiano superato i valori associati alle BAT



## AIA E VALORI LIMITE DI EMISSIONE (2)

L'AC può comunque fissare ELV più rigorosi, ad esempio, se richiesto dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione!



*Attenzione ai limiti di emissione in atmosfera fissati dalle singole Regioni!!*

L'AIA contiene anche disposizioni per la manutenzione e la verifica periodica delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee, nonché disposizioni relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione



## DEROGHE


Vengono previste **possibili deroghe** per fissare ELV meno severi

La deroga va considerata **caso per caso** e può applicarsi se una **valutazione** dimostra che il raggiungimento dei BATAEL porterebbe a **costi sproporzionati** rispetto ai benefici ambientali, in ragione della localizzazione geografica, delle condizioni ambientali locali e delle caratteristiche tecniche dell'installazione

L'AC deve **documentare in un allegato all'autorizzazione** le ragioni dell'applicazione della deroga, includendo i risultati della valutazione e la giustificazione delle prescrizioni imposte e deve relazionare alla COM sull'applicazione delle deroghe



## DEROGHE (2)

E' stato introdotto uno specifico allegato contenente i **criteri da tenere in considerazione** per la concessione di tali deroghe  **Allegato XII bis** alla Parte seconda del TUA

Casi resi evidenti da **un'analisi costi-benefici** allegata all'istanza di AIA e verificata dall'AC

Esempi:

- Il particolare assetto impiantistico o le caratteristiche geografiche determinano un **costo di implementazione delle BAT sproporzionato** rispetto a quello medio richiesto alle altre installazioni del settore
- E' opportuno concedere una **dilazione dei tempi per il raggiungimento dei BATAEL** per tener conto degli investimenti già effettuati per l'adeguamento alle BAT in attuazione dell'AIA in corso di rinnovo o riesame, oppure in considerazione di caratteristiche tecniche che rendono possibile l'applicazione di alcune BAT solo tramite completo rifacimento delle unità tecniche interessate



## RINNOVO E RIESAME DELL'AIA

La IED (come peraltro la precedente IPPC) non fissa nessun termine di validità dell'autorizzazione, la cui decisione viene quindi rimessa agli SSMM

La IED impone però il **riesame** dell'autorizzazione **entro 4 anni dalla pubblicazione delle BAT Conclusions**

Il Dlgs di recepimento introduce un'**importante novità** rispetto alla precedente disciplina IPPC nel nostro Paese:



Viene **superato il concetto di rinnovo** alla scadenza del termine fissato dal Dlgs 152/2006


5 anni

6 o 8 anni per impianti  
certificati ISO 14001 o EMAS




## RINNOVO E RIESAME DELL'AIA (2)

E' previsto il **riesame obbligatorio** dell'AIA in due casi:



1. entro **4 anni**  
dalla  
pubblicazione  
delle **BAT**  
**Conclusions**  
(previsto dalla  
Direttiva)



2. trascorsi **10 anni**  
dal **primo rilascio**  
dell'AIA o **dall'ultimo**  
**rinnovo/riesame**  
effettuato.

Il termine passa a 12  
anni per gli impianti  
certificati ISO 14001  
e a 16 anni per  
impianti registrati  
EMAS



## RINNOVO E RIESAME DELL'AIA (3)


**Attenzione!!** la Direttiva e il Dlgs prevedono che entro 4 anni dalla pubblicazione delle BAT Conclusions le autorizzazioni dovranno **non solo essere riesaminate** ma, se necessario, anche **aggiornate**, con particolare riferimento ad **eventuali nuovi BATAEL**, cui gli impianti dovranno adeguarsi negli stessi termini

*Aspetto cruciale che sarà necessario monitorare e approfondire, soprattutto per quanto riguarda la fattibilità tecnico-operativa degli adeguamenti e l'eventuale applicazione di deroghe!*

Restano valide anche **ulteriori condizioni specifiche** per le quali l'AC può procedere al **riesame dell'autorizzazione** (la maggior parte delle quali già previste attualmente)



# RELAZIONE DI RIFERIMENTO E CHIUSURA DEL SITO



Novità importante introdotta dalla Direttiva!!

Previste disposizioni relative alla **chiusura** e alla **bonifica** del sito

Le nuove disposizioni sono state recepite nel Dlgs tenendo parzialmente conto di eventuali sovrapposizioni con le disposizioni contenute nel **Titolo V della Parte Quarta del TUA** (bonifica dei siti)





## RELAZIONE DI RIFERIMENTO E CHIUSURA DEL SITO (2)

Sono state introdotte due **nuove definizioni** relative alle nuove disposizioni:


**“relazione di riferimento”:** *Informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva dell'attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'istallazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento...*

**“sostanze pericolose”:** si rimanda a quanto previsto dal Regolamento UE 1272/2008 (CLP)




# RELAZIONE DI RIFERIMENTO E CHIUSURA DEL SITO (3)

## Chi deve fare la relazione di riferimento?

 Attività che coinvolge l'uso, la produzione o lo scarico di rilevanti sostanze pericolose e qualora possa verificarsi una contaminazione del suolo e della falda

## Quando?

 Prima di avviare l'attività o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione. La relazione contiene le informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee rispetto all'eventuale presenza di sostanze pericolose



# RELAZIONE DI RIFERIMENTO E CHIUSURA DEL SITO (4)

## A quale fine?

Alla cessazione definitiva dell'attività, l'operatore deve raffrontare lo stato del suolo e della falda con quello "fotografato" dalla relazione di riferimento. Se l'impianto ha causato un inquinamento significativo l'operatore deve prendere le misure necessarie per far tornare il sito allo stato della relazione di riferimento

Qualora la contaminazione del suolo o delle acque ponga un rischio significativo, l'operatore deve prendere le misure necessarie per rimuovere, controllare, contenere o ridurre tali sostanze in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o futuro, cessi di porre un rischio

Per tali azioni si fa parzialmente riferimento al Titolo V della parte Quarta del TUA - bonifiche



## RELAZIONE DI RIFERIMENTO E CHIUSURA DEL SITO (5)

La **Commissione europea** ha recentemente emanato delle linee guida relative ai contenuti della relazione di riferimento-Comunicazione 2014/C 136/1 (*v. slide successive*)



Il Dlgs prevede uno o più **DM** per stabilire le modalità di redazione della relazione di riferimento e per individuare le sostanze di interesse (nel rispetto delle LG UE)

Previste **garanzie finanziarie** da parte del gestore ai fini degli adempimenti citati (disposizione italiana!!)



## RELAZIONE DI RIFERIMENTO: LG COM UE (1)

Adottate dalla COM UE all'inizio di maggio (GUCE C 136 del 6/5/2014)

Chiariscono i criteri da seguire per determinare se una relazione di riferimento debba o meno essere redatta e ne illustrano le modalità di elaborazione

Tutta la procedura è divisa in otto fasi specifiche

Non è possibile escludere a priori una determinata attività dall'obbligo di elaborare una relazione di riferimento poiché i criteri di pericolosità delle sostanze, individuati dal Regolamento CLP- 1272/2008, sono molto generali (pericoli fisici, per la salute o per l'ambiente)

Le prime tre fasi della procedura riguardano gli step da seguire per determinare la necessità o meno di effettuare la relazione di riferimento



## RELAZIONE DI RIFERIMENTO: LG COM UE (2)

Ove appaia chiaramente che le sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate nell'installazione **non possano causare una contaminazione** del suolo o delle acque sotterranee **non** sarà necessario elaborare una relazione di riferimento

Ciò sarà determinato tenendo conto della **tipologia** e della **quantità** di sostanze pericolose coinvolte, nonché delle **misure attuate** per impedire la contaminazione del suolo o della falda

Tuttavia ogni operatore soggetto alla disciplina dovrà **dimostrare con dati e informazioni** e mettere per iscritto la conclusione che ha portato a non dover effettuare una completa relazione di riferimento



**Tutti quindi saranno tenuti ad adempiere almeno alle prime tre fasi della procedura**



# ISPEZIONI

Le attività ispettive sono definite in un piano di ispezione ambientale a livello regionale

Il periodo tra due visite in loco è basata sulla valutazione dei rischi ambientali delle singole installazioni e non può superare:

- Un anno per le installazioni con rischi più elevati
- Tre anni per le installazioni con rischi meno elevati
- Sei mesi se dalla precedente ispezione emerge una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione

Gli esiti delle ispezioni sono resi disponibili al gestore entro 2 mesi e al pubblico entro 4 mesi



# SANZIONI

Le sanzioni relative alla Parte Seconda del Dlgs 152/2006 vengono in buona parte riviste

Si prevede un **inasprimento** per alcune tipologie di inadempimenti, nonché l'introduzione di **nuove fattispecie** (es. sanzioni più severe per mancanza di autorizzazione, introduzione anche dell'arresto nel caso in cui venga attuata una modifica sostanziale senza relativa autorizzazione ecc...)

Il Dlgs ha però **corretto alcune disposizioni** presenti nelle versioni precedenti del testo che avrebbero imposto oneri ingiustificati a carico delle imprese





## ENTRATA IN VIGORE E TRANSITORIO

I ritardi di recepimento hanno influito sulla possibilità di rispettare le tempistiche previste dalla Direttiva!

**Procedimenti in corso** (rilascio, rinnovo o riesame dell'AIA): possibilità di **concluderli secondo le norme previgenti entro 75 giorni** dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni (praticamente entro fine giugno)

**Nuove attività:** le installazioni **esistenti** che appartengono alle **nuove attività** comprese nel campo di applicazione della nuova disciplina (nuovo Allegato VIII) dovranno presentare istanza per il primo rilascio dell'AIA entro il **7 settembre 2014** e l'AC dovrà rilasciare l'autorizzazione entro il **7 luglio 2015**



## DOVE SIAMO ORA

Applicazione della nuova disciplina è da monitorare attentamente

Particolarmente interessati gli impianti con **AIA in corso di rinnovo e riesame**

➡ Probabile circolare ministeriale per fornire chiarimenti sul territorio

**Provvedimenti** importanti e a breve termine relativi alle disposizioni inerenti la **relazione di riferimento**:

- DM/LG nazionali per la redazione della relazione (in coerenza con LG UE)
- DM per stabilire i criteri per determinare l'importo delle garanzie finanziarie



Grazie per l'attenzione!

